

**Schema decreto-legge recante MISURE URGENTI PER L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.**

## **CAPO I MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI**

### **Art. 1**

**(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Messina-Catania ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)**

**1.** L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario delegato per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario delegato trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di defianziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario delegato di cui al comma 1.

**3.** Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

**4.** La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il

rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione finale è subordinata, in deroga all'[art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche ed integrazioni, ad apposito provvedimento del Commissario delegato da assumere entro sette giorni dalla richiesta.

**5.** I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

**6.** Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario delegato può avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera.

**7.** La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**8.** Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di defianziamento degli interventi.

**9.** Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.

**10.** Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato il Contratto di Programma 2012 - 2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.

**11.** Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 cod. nav sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito per quanto di competenza il Ministero dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma già sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

## **Art. 2**

*(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 174, è inserito, in fine, il seguente comma:  
“ Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i immediatamente finanziabile/i, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 175 comma 5 bis è aggiunto il seguente periodo. “si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174”.
4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della legge 9 agosto 2013 n. 98, l'ultimo periodo: “né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” è soppresso.

## **Art. 3**

*(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)*

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 98/2013 è ulteriormente incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 841,4 milioni di euro derivanti dal fondo revoche di cui all'art. 32, commi da 2 a 6, della legge n. 111/2011 e per 3.048,6 milioni di euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Le dette somme sono automaticamente versate nel Capitolo 7514 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1:
  - a) per un importo non superiore a 415 milioni di euro, i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 della legge 98/2013: Collegamento ferroviario Novara – Seregno - Malpensa (variante di Galliate; Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna a Lecce; Tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) per un importo non superiore a 1.329 milioni di euro, i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino–Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; Rifinanziamento dell’art.1 comma 70 della legge 147/2014 relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

c) per un importo non superiore a 2.146 milioni di euro, i seguenti interventi appaltabili entro il 30 giugno 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015: Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; Adeguamento della strada statale n.372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno – Reggio dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; Adeguamento accessi e ampliamento impianto portuale di Napoli; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR, nonché gli interventi relativi alle richieste di finanziamento inviate dalle Amministrazioni locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri **entro il 31 agosto 2014.**

3. Gli interventi di cui al comma precedente, lett. c), relativi alle richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali alla Presidenza del Consiglio, sono istruite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Dipartimento competente della Presidenza del Consiglio. A valere sulle risorse di cui alla medesima lett. c), una quota pari a 100 milioni di euro, è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, comma 186, della legge n. 228/2012, per **94,9** milioni di euro per l’anno 2015, delle risorse di cui all’art. 1, comma 212, della legge 228/2012, per **79,9** milioni per l’anno 2015, delle risorse di cui alla legge n. 7/2009, per **616,6** milioni di euro per 15,2 milioni di euro per il 2014, 5,3 per il 2015, 3,3 per il 2016, 148,2 per il 2017, 148,2 per il 2018, 148,2 per il 2019, 148,2 per il 2020, nonché delle risorse derivanti dai residui delle disponibilità dell’art 13, comma 1, della legge n. 145/2013 per **50** milioni di euro per 39,3 milioni di euro per il 2013 e 20 milioni di euro per il 2014.

riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo [1, comma 6](#), della [legge 27 dicembre](#)

[2013, n. 147](#), per l'importo di 51,2 milioni di euro nel 2015, 156 milioni di euro nel 2016, 925 milioni di euro nel 2017 e 1.918 milioni di euro nel 2018;

5. Per le opere di cui al comma 2, lettere a) e b), la mancata approvazione dei progetti e del relativo bando di gara, alla data del 31 dicembre 2014, e la mancata consegna dei lavori entro il 30 giugno 2015 determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto. La mancata aggiudicazione dell'appalto, alla data del 30 giugno 2015, e la consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2015 per gli interventi indicati al comma 2, lett. c), determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del precedente comma 4 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
  - a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San Vittore
  - b) al Completamento della rete della Circumetnea
  - c) alla metropolitana di Palermo: tratto Stazione – Piazza della Libertà
  - d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland
  - e) alla metropolitana di Torino tratta 3
  - f) sistema metro tranviario di Firenze (3° lotto)
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano - Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera CIPE 60/2013; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'art 1 della legge 21 dicembre 2001 n 443 dalla Conferenza Stato regioni del 16 aprile 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste. Il quadro economico delle opere di cui al primo periodo ed approvato con delibera dal CIPE, si compone anche del maggior costo sostenuto dalle amministrazioni locali, ove ne ricorrano le condizioni fissate dall'art 1 comma 535 della legge n. 147 del 2013, per il calcolo delle necessità finanziarie previste per l'esclusione dal patto di stabilità. Il decreto interministeriale che approva i finanziamenti delle opere è integrato in base alle disposizioni di cui all'art 1 comma 548 della legge 147/2013.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila

e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014 2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158/2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- 11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69/2013, come convertito dalla legge n. 98/2013.**

#### **Art. 4**

*(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali)*

Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorchè già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla revisione dell'opera. In Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all'art. 14 ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla valutazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibili ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale- acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 30 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 360 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge:
  - a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;
  - b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediata cantierazione dall'ente locale richiedente;
  - c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

## **CAPO II**

### **MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI**

#### **Art. 5**

*(Norme in materia di concessioni autostradali)*

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati

prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.
3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Decreto Legislativo n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l'art.11, comma 5, lett. f), della legge 23 dicembre 1992, n.498.
4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 "Piacenza – Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli – Pompei –Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

#### **Art. 6**

*(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)*

1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

**“7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, per le zone non fornite di copertura, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di poterne assicurarne la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies del presente articolo i nuovi interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ( ? ) ed è accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario, compresi in piani industriali approvati in data successiva al 30 giugno 2014, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario**

e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

b) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;

3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;

c) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire l'investimento privato.

7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga.

7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, in misura **fino al 50%** del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma 7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla consultazione pubblica ai fini della classificazione delle aree oggetto del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i 12 mesi successivi. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni definisce gli obblighi di accesso alla infrastruttura realizzata e la determinazione dei prezzi dei servizi sussidiati. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.

7-septies. Il monitoraggio degli interventi e la pubblicazione sulle informazioni relative alla realizzazione degli interventi che hanno usufruito delle agevolazioni di cui ai commi 7-ter e seguenti del presente articolo sono effettuati con le modalità definite al paragrafo 5.4 del regime di Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia "Progetto Strategico Banda Ultralarga".

**7-opties. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-septies.**

2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:



- a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le seguenti: “nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti”;
- b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga”, è soppressa la parola: “anche”.

3. All’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive modificazioni, dopo l’articolo 87-bis è inserito il seguente:

“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.”

4. All’articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: “c-bis) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l’applicazione degli articoli 10 e seguenti;”. **(V. MIBACT)**

5. All’articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: “solo nel caso di utilizzazione”, le parole: “degli edifici come ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono aggiunte le seguenti: “con dimensioni abitabili”.

### **CAPO III**

#### **MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO**

##### **Art. 7**

*(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; Norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)*

1. All’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle

infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione».

2. All'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente d'ambito individuato, per ciascun ambito territoriale ottimale, dalla competente regione. All'ente è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. In caso di mancata adozione, da parte dell'ente locale, della delibera di adesione all'ente d'ambito, la regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, adotta l'atto in via sostitutiva nel rispetto del principio di leale collaborazione.».

3. Dopo l'articolo 150 è inserito il seguente:

«ART. 150-bis (Affidamento del servizio).

1. L'ente competente, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.».

4. All'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati.».

5. Nella Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite da «l'ente d'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite da «gli enti d'ambito».

6. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della

Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del suddetto decreto legge n. 91 del 2014.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di ISPRA, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex art. 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali ex art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale ex art. 32, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali ex art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difforni dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 11, dell'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica.

9. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al precedente comma, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione medesima o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

10. Al fine di garantire il definitivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle normative europee in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate da ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi di cui al periodo precedente entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari. In caso di assenso della Regione interessata, il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

12. Al fine di garantire il definitivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle normative europee in materia di gestione dei servizi idrici, nel caso di mancata costituzione dell'ente d'ambito

di cui alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di mancato avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato alla data del 30 giugno 2014, qualora non sia stato attivato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio dei poteri dei Prefetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari ad acta. I commissari ad acta provvedono agli adempimenti necessari entro il termine perentorio di sei mesi dalla nomina e le relative spese sono a carico degli enti inadempienti.

13. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione è stanziata la somma complessiva di centodieci milioni di euro a valere sui Fondi FSC 2007-2013 per interventi urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. Le Regioni interessate al finanziamento trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto definitivo o esecutivo degli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. Il progetto, completo di tutti gli elaborati previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve essere corredato da specifica dichiarazione di impegno al cofinanziamento dell'intervento da parte della Regione, nella misura minima del 30% del costo complessivo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istruttoria dei progetti presentati, assegnando un punteggio da 1 a 10 in base ai seguenti indicatori: a) popolazione coinvolta dall'intervento; b) coefficiente di rischio per l'ambiente e l'incolumità pubblica che l'intervento si propone di ridurre o eliminare; c) livello di cantierabilità dell'intervento; d) percentuale del co-finanziamento regionale. L'assegnazione del finanziamento è deliberata a favore di non più di tre progetti, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle richieste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per l'attuazione e l'esecuzione in via d'urgenza degli interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le previsioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

14. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore del

presente decreto legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera; l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, il limite previsto del 15 per cento è sostituito dal 30 per cento ed il limite del 10 per cento è sostituito dal 20 per cento.

15. La struttura di Missione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opera di concerto con il MATM nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

#### **Art. 7-bis**

*(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)*

### **CAPO IV MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA**

#### **Art. 8**

*(Interventi di somma urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici)*

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibile l'intervento, anche su impianti, arredi, dotazioni, o opera edilizia funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti, anche di tutela ambientale, di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione scolastica e docente,

di mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, di adeguamento alla normativa antisismica.

2. Per gli interventi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza, nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 10 ter, è aggiunto il seguente:

“10. quater. Per i lavori di estrema urgenza di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10 ter”;

b) all'articolo 75, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1. bis Per i lavori di estrema urgenza di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta.”.

c) all'articolo 122:

1) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5 bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i lavori di estrema urgenza gli avvisi ed i bandi di cui al comma precedente, possono essere pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante”.

2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6. bis Per i lavori di estrema urgenza i termini di cui al comma 6 sono dimezzati”.

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7. bis I lavori di estrema urgenza possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria”

d) all'articolo 125, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8. bis Per i lavori di estrema urgenza di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro.

e) all'articolo 204, dopo il comma 1 bis, è aggiunto il seguente:

“1. ter I lavori di estrema urgenza di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, concernenti i beni di cui all'articolo 198, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6, previa gara informale con invito rivolto ad almeno cinque (??) operatori economici. La lettera di invito e l'elenco degli operatori invitati sono trasmessi all'Osservatorio con le modalità di cui al comma 1. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria. Non si applica il comma 3-bis dell'art. 82.

**3. Le risorse finanziarie non impiegate entro il 31 dicembre 2014 ai sensi del presente articolo sono utilizzabili come spazi finanziari al di fuori del patto di stabilità.**

## **Art.9**

*(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di CDP a supporto dell'economia)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "è consentito anche" sono aggiunte le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5," e, dopo le parole: "dai medesimi promossa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero comunque realizzate, per finalità di servizio di interesse economico generale, negli ambiti settoriali dell'immobiliare; dell'energia, dell'ambiente, della protezione civile e calamità naturali; dei trasporti; dei programmi concordati a livello internazionale o europeo; della cooperazione allo sviluppo e utilizzo di fondi europei; del progresso tecnico, scientifico, ricerca e educazione; degli accordi e/o operazioni con istituzioni regionali, nazionali o europee con funzioni similari e/o complementari a quelle svolte dalla CDP S.p.A., sempre";

b) al comma 7, lettera b), le parole: "alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti: "a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque";

c) al comma 11, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: «e-bis) le esposizioni assunte o previste da Cassa depositi e prestiti S.p.A., diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b), che, in ragione del profilo di rischio, eccedono in tutto o in parte la capacità di assunzione di un operatore di mercato e sono assistite, nel rispetto della normativa europea, da garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta. Con una o più convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze possono essere disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia».

d) al comma 24, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi e gli altri proventi dei Buoni Fruttiferi Postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del Direttore Generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

e) il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.»

## **Art. 10**



*(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “di rilevanza strategica nazionale” sono sostituite dalle parole “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche”, e la parola: “200” è sostituita dalla seguente: “50”;

b) al comma 2-ter, le parole: “di rilevanza strategica nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche” e la parola: “200” è sostituita dalla seguente: “50”.

**Art. 11**

*(Potere sostitutivo del Governo in materia di Fondi Europei)*

1. Ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, al fine di assicurare gli adempimenti amministrativi preliminari all'esecuzione dell'opera ed ultimare, entro il termine previsto dagli atti di pianificazione, la fase di approvazione delle opere finanziate, anche in parte, con fondi europei di competenza regionale. Il Presidente esercita, altresì, il potere sostitutivo per completare l'esecuzione delle opere finanziate, anche in parte, con fondi europei di competenza regionale. Nell'esercizio del potere sostitutivo si osservano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Per prevenire eventuali inadempimenti delle Regioni sul tempestivo utilizzo dei Fondi europei loro assegnati, il Presidente del Consiglio esercita tutti i poteri ispettivi e di monitoraggio necessari ad accertare il rispetto della tempistica programmata dalle Regioni, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e regionali dotate di specifica competenza tecnica.

**Art. 12**

*(Disposizioni in materia investimenti nel settore infrastrutturale – senior bond)*

«1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo (redditività operativa positiva) ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, che potrà essere partecipato da Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità previste al comma 5

2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a [50] con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di [1] miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 50 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore

totale dei “prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie”, quale risultante dall’ultima “Indagine sul credito bancario in Italia” effettuata da Banca d’Italia.

4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

5. Cassa Depositi e Prestiti può partecipare al Fondo di cui al comma 1 per una quota percentuale dell’intera dotazione del Fondo non superiore al venti per cento. Detta partecipazione può godere di una garanzia di ultima istanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’80 per cento della differenza tra il capitale attualizzato al tasso dei buoni ordinari del tesoro a 10 anni e quello realizzato al termine del periodo d’investimento.

6. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all’albo di cui all’articolo 35 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 tenuto dalla Banca d’Italia.

7. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l’esclusione delle offerte che:  
a) pur tenendo conto della tipologia d’investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo; b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo; c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5%. L’offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

8. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell’Economia e delle Finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.

9. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello Sviluppo economico la relazione sull’operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

### **Art. 13**

*(Misure a favore dei PROJECT BOND)*

1. Al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All’articolo 157:

- a) Al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono sostituite con le seguenti: “dell’art. 100”; dopo le parole "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte le seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici

controllati da investitori qualificati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile"; le parole "sono nominativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, 1 e 2 comma, e da 2415 a 2420 del codice civile".

- b) Al comma 2, le parole "I titoli e la relativa documentazione di offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di offerta deve".
- c) Al comma 3, dopo le parole "avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi".
- d) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura (incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia) che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176 comma 12 del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito".

2) All'articolo 159:

- a) Al comma 1 dopo le parole "gli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli simili emessi dal concessionario".
- b) Al comma 2-bis le parole "di progetto costituite per" sono eliminate e sono sostituite con le parole "titolari di".

3) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole "che finanziano" sono inserite le seguenti: "o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili,"; dopo le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i crediti,".

4) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole "Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".

2. All'articolo 2414-bis del codice civile è inserito un terzo comma, come segue: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime".

3. All'art. 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.
- 2) Il comma 4 è abrogato.

#### **Art. 14**

*(Norma overdesign)*

1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

#### **Art. 15**

*(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)*

«1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo (redditività operativa positiva) ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, che potrà essere partecipato da Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità previste al comma 5

2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a [50] con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di [1] miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 50 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale

dei “prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie”, quale risultante dall’ultima “Indagine sul credito bancario in Italia” effettuata da Banca d’Italia.

4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

5. Cassa Depositi e Prestiti può partecipare al Fondo di cui al comma 1 per una quota percentuale dell’intera dotazione del Fondo non superiore al venti per cento. Detta partecipazione può godere di una garanzia di ultima istanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’80 per cento della differenza tra il capitale attualizzato al tasso dei buoni ordinari del tesoro a 10 anni e quello realizzato al termine del periodo d’investimento.

6. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all’albo di cui all’articolo 35 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 tenuto dalla Banca d’Italia.

7. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l’esclusione delle offerte che: a) pur tenendo conto della tipologia d’investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo; b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo; c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5%. L’offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

8. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell’Economia e delle Finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.

9. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello Sviluppo economico la relazione sull’operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

## **Art. 16**

*(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)*

1. Nel triennio 2015-2017, nelle regioni interessate da investimenti con partecipazione di capitali prevalentemente esteri finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall’art. 15, comma 13, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel computo dei posti letto non si tiene conto di quelli accreditati in tali nuove strutture. In ogni caso, le regioni interessate assicurano, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l’approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1

gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nelle citate strutture.

2. Nelle regioni a statuto speciale che presentano un'incidenza della spesa per l'acquisto da erogatori privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera che producono anche prestazioni di specialistica, inferiore al 4% del finanziamento del servizio sanitario regionale, è consentito un incremento del tetto di spesa nel triennio 2015-2017 fino al limite del 6% del predetto finanziamento, in presenza di investimenti con partecipazione di capitali prevalentemente esteri, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere. In tali casi per il predetto triennio non si applica l'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**CAPO V**  
**MISURE PER IL RILANCIO DELL' EDILIZIA**

**Art. 17**

*(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)*

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente periodo:  
*“Sono altresì classificati come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione delle opere anche se comportano la variazione del carico urbanistico purché si mantenga l'originaria destinazione d'uso;”*;
- b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:  
*«Art.3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»*;  
*c)all'art.6, comma 2 la lett.a) è sostituita dalla seguente: “gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati mediante opere interne alle costruzioni, che non comportino aumento di unità immobiliari ne' modifica di destinazione d'uso implicante aumento del carico urbanistico;*
- c) all'articolo 10 (L), comma 1 lettera c), le parole: *“aumento di unità immobiliari”* sono soppresse;
- d) all'articolo 14 (L):  
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
*“1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, dichiarati di interesse pubblico, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso”*;  
2) al comma 3, dopo la parola: *“ed esecutivi,”* sono aggiunte le seguenti: *« nonché le destinazioni d'uso nei limiti di cui al comma 1 bis»*;
- e) all'articolo 15 (R):  
1) al comma 2, la parola *“esclusivamente”* è soppressa;  
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

*“2 bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per fatto dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria. »;*

f) all'articolo 16 (L):

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al successivo comma 2 bis”;*

2) al comma 2 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.”.*

3) al comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

*“d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.”;*

4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, secondo i parametri di cui al comma 4.”;*

5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”;*

g) all'articolo 17 (L):

1) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

*“e-bis) per gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari”;*

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: *“4 bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione”.*

h) all'articolo 20:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:



«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Lo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5 del presente decreto, rilascia, su richiesta dell’interessato, un’attestazione circa l’avvenuta formazione del silenzio-assenso.

i) all’articolo 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Sono realizzabili mediante **denuncia di inizio attività** e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.”;

l) dopo l’articolo 23-bis, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter

(Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- residenziale e turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
- rurale.

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito»;

m) all’articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;

Dopo l’art. 28 è aggiunto in seguente:

“art. 28-bis

(Permesso di costruire convenzionato)

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

- a) *La cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;*
- b) *La realizzazione di opere di urbanizzazione;*
- c) *Le caratteristiche morfologiche degli interventi;*
- d) *La realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.*

4. *La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.*

5. *Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.*

6. *Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.*”

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.

3. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: *“L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.”*

### **Art.18**

*(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)*

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore a euro 100 mila, ovvero a euro 250 mila per gli immobili adibiti ad attività alberghiera, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».

## **Art. 19**

*(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)*

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo ad un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

## **Art.20**

*(Misure per il rilancio del settore immobiliare)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo viene sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;

b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi

derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».

d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;

e) al comma 123:

1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;

f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:

«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.».

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta»;

h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo:

«, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è aggiunto il seguente periodo:

«, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009; la precedente disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351».

1) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono aggiunti i seguenti:

«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.

140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma precedente si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

3. All'onere derivante dal comma 2, lettera f) pari a 2,44 milioni per l'anno 2014, 2,97 milioni per l'anno 2015, a 2,90 milioni per l'anno 2016, a 3,69 milioni per l'anno 2017, a 4,49 milioni per l'anno 2018, a 5,28 milioni per l'anno 2019 e a 4,69 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 21**

*(Incentivi agli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici e di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 3, le parole "15, 16 e 16-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "15, 16, 16-bis) e 16-ter"; (proposta MEF)

b) all'articolo 12, comma 3, le parole "15, 16 e 16-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "15, 16, 16-bis) e 16-ter"; (proposta MEF)

c) all'art. 16-bis, comma 1, sono soppresse le lettere h) ed i), d) dopo l'articolo 16-bis, è inserito il seguente:

*«Art. 16-ter*

*(Detrazione delle spese per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e al miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti).*

*1. Dall'imposta lorda si detrae un importo compreso tra il 50 per cento ed il 65 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 60.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale vengono effettuati interventi di riduzione del rischio sismico. La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici e dei complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano l'intero edificio di cui è parte l'unità immobiliare*

*2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno e del Capo dipartimento della protezione civile nonché del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le linee guida per la definizione e la classificazione del rischio sismico degli edifici, finalizzate alla determinazione dell'entità della detrazione di imposta lorda di cui al precedente comma 1.*

*3. Le linee guida definiscono:*

*a) un parametro di qualità sismica idoneo a conseguire una classificazione sismica degli edifici;*

*b) la tipologia degli interventi per conseguire il miglioramento della risposta sismica;*

*c) le correlazioni intercorrenti tra la riduzione del rischio sismico e le detrazioni fiscali a cui è possibile accedere;*

*d) la documentazione tecnica necessaria idonea a definire la classificazione sismica degli edifici prima e dopo gli interventi.*

*4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.*

6. Al presente articolo si applicano , per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 2, 4, 6, 7, 8 e 9.

7. Nel caso in cui sulla medesima unità immobiliare siano eseguiti gli interventi di cui all'articolo 16-bis, il limite massimo di detrazione riguardante le spese per questi ultimi interventi è calcolato tenendo conto delle spese agevolate di cui ai precedenti commi 1 e 4.

c) all'articolo 24, comma 3, le parole: "e dell'articolo 16-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "e degli articoli 16-bis) e 16-ter)".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015:

- a) entrano in vigore le disposizioni di cui al comma 1;
- b) è abrogato il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 139, lett. d), n. 2, legge 27 dicembre 2013.

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla lettera i) dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entra in vigore alla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo Dipartimento della protezione civile di cui al comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

3. Agli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede ....

## **Art. 22**

*(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)*

1. Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, **ovvero cooperativa edilizia, ovvero soggetto privato del terzo settore**, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto o alle spese di realizzazione, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

2. Il beneficio spetta nei seguenti casi:

- a) acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ceduto dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice;
- b) prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relativi alla costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori;

3. La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:

- a) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;
- d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.**

4. La mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza immediata dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'art.36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

5. Il beneficio spetta in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo dei spese di realizzazione attestate dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro.

6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Art. 23**

*(Conto termico)*

1. Al fine di agevolare la accessibilità ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, il comma 2 dell'art.28 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 è sostituito dal seguente:  
"2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali e, per i profili di competenza, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata sono determinati nuovi meccanismi e modalità di accesso all'incentivo, ispirate ai seguenti criteri:
  - a) semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online;
  - b) pubblicizzazione e trasparenza."



## **Art.24**

*(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)*

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, numero 122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche: se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui al comma 1 già stipulati al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

## **Art. 25**

*(Rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica)*

1. Alle cessioni di immobili abitativi ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi IVA a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni *dalla data di acquisto e a condizione di* aver effettuato interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione della classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale vigente. Qualora la cessione riguardi singoli immobili, in alternativa alla certificazione della classe energetica A o B, il recupero si intende

conseguito qualora la certificazione energetica attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

2. –Il mancato realizzo della condizione del recupero e ritrasferimento dell'immobile entro il quinquennio dalla data di acquisto comporta la decadenza immediata dai benefici e l'applicazione delle imposte nella misura ordinaria e delle sanzioni nella misura del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 10986, n. 131.

3. Il beneficio di cui al comma 1 si applica altresì al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, o oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1.

4. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricato, di nuova costruzione, o recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese. Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi un immobile facente parte di nuova costruzione di classe energetica A risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente, le agevolazioni di cui al presente comma si applicano nella misura del 65% delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 200.000 euro.

## **Art. 26**

*(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)*

I Comuni con deliberazione della Giunta municipale possono concedere l'esonero dal pagamento del corrispondente tributo a comunità di cittadini, associazioni no profit, rappresentanze di categorie economiche che abbiano presentato un progetto di riqualificazione di una limitata zona del territorio consistente nella pulizia della stessa, nella manutenzione ed abbellimento di aree verdi, piazze o strade anche mediante la collocazione di elementi di arredo urbano o la realizzazione di eventi.

L'esonero deve riferirsi ad un periodo limitato di tempo, in ragione dell'eccezionalità dell'esigenza di fronteggiare con intervento sussidiario le temporanee criticità del servizio pubblico corrispondente, ovvero di rivitalizzazione di aree urbane e di miglioramento anche estetico delle stesse .

## **Art. 27**

*(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.";

b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole "rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri".

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

3. All'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

#### **Art. 28**

*(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)*

1. In caso di esistenza di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per il quale l'Amministrazione locale nel cui territorio l'immobile stesso insiste, l'approvazione di apposito accordo di programma ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha valenza di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di mutamento di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'agenzia del demanio all'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.

#### **Art. 29**

*(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)*

1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto interministeriale 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### **CAPO VI**

#### **MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEREOPORTI**

#### **Art. 30**

*(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)*

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile relativi alle predette annualità, per euro 15 milioni annui mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e per euro 13 milioni annui mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.”*
4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso, a partire dal 1 gennaio 2014, è assicurato con oneri a carico dal gestore dell'aeroporto in possesso di concessione per la gestione totale dello scalo.
5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli ulteriori aeroporti rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.
6. Per il periodo antecedente alla data di cui al comma 4, negli aeroporti in cui il servizio di pronto soccorso sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, gli oneri del servizio rimangono a carico del bilancio del Ministero della salute.
7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 691-*bis*, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: *“se del caso”* e, dopo le parole *“del Ministero della difesa”*, aggiungere le seguenti: *“anche al fine di garantire un livello di*

*sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea”;*

b) dopo l'articolo 733, aggiungere il seguente: *“Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.”.*

## **CAPO VII**

### **MISURE URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Art. 31**

*(Misure per favorire la gestione industriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)*

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

*“cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2, articolo 13, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.”;*

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*“2-bis. L'operatore economico che succede al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la*

permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm., effettuata dall'Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.”;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. I progetti di investimento per il finanziamento di infrastrutture dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, possono beneficiare del fondo nazionale di sviluppo e coesione o di altre risorse nazionali a condizione che siano presentati dagli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero dai relativi gestori del servizio e che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo.”;

b) all'articolo 5 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2015 e 250 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2015, tramite dismissione totale o parziale di partecipazioni, ad aggregazioni tra società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, qualora la società risultante dall'aggregazione fornisca il servizio all'intero Ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, o ad almeno 150.000 abitanti nel medesimo Ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo o in Ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei limitrofi oppure nella medesima Regione. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione, come risultanti dalla comunicazione da effettuarsi ai predetti Ministeri. Possono altresì accedere al Fondo infrastrutture di cui al primo periodo gli enti territoriali che, entro **il 31 dicembre 2014**, conferiscano mandato irrevocabile alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A o ad altro *advisor* finanziario scelto da una lista definita da Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

Tale mandato, irrevocabile, conferito senza rappresentanza e accettato da Cassa Depositi e Prestiti o dall'advisor scelto e comunicato ai predetti Ministeri, sarà ad effettuare le aggregazioni di cui al primo periodo alle medesime condizioni, tramite dismissione totale o parziale delle partecipazioni. La quota così assegnata non può essere in ogni caso superiore al valore della partecipazione oggetto del mandato conferito come risultante dallo stesso. L'eventuale quota del Fondo di cui al primo periodo non assegnata agli enti territoriali nell'anno 2015 si aggiunge a quella prevista per l'annualità 2016. La quota non assegnata agli enti territoriali nell'anno 2016 è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies. Le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dagli enti territoriali a valere sulle quote del Fondo assegnate ai sensi del presente comma oppure con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.”.

2. All'articolo 1, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“Sono altresì soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo le società a capitale interamente pubblico, anche affidatarie in house.”.

3. Nei tre anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a capitale interamente pubblico, anche affidataria in house, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire ulteriori società a capitale interamente pubblico, né aziende speciali, né assumere o mantenere partecipazioni di controllo in società, qualora le suddette società e aziende gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

### **Art. 32**

#### *(Misure in materia di gestione delle risorse idriche)*

Al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “ Norme in materia ambientale” e ss.mm. sono apportate le seguenti modifiche :

1. Nella Parte III, ovunque ricorrono, le parole “l'Autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “l'ente di governo dell'ambito” e le parole “le Autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti di governo dell'ambito”.

2. All'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;



d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”.

3. L’articolo 150 è abrogato.

4. Dopo l’articolo 150 è inserito il seguente:

“ART. 150-bis (Affidamento del servizio). 1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.”.

5. All’articolo 151 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

b) al comma 2, l’alinea è sostituita dalla seguente: “A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:”;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la durata dell’affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell’ente di governo dell’ambito”;

d) al comma 2, lettera c), dopo le parole “l’obbligo del raggiungimento”, sono aggiunte le seguenti: “e gli strumenti per assicurare il mantenimento”;

e) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del presente decreto legislativo , ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente”;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

g) il comma 7 è soppresso.

6. All’articolo 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”

7. All’articolo 156 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

b) al comma 2 le parole “della regione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.

8. Dopo l’articolo 157 è inserito il seguente:

“Art. 157-bis. (Fondo di garanzia per le opere idriche) 1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per l’efficientamento, per l’adeguamento agli standard europei e per lo sviluppo delle infrastrutture del servizio idrico integrato con particolare riguardo agli impianti di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, e garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso la cassa conguaglio per il settore elettrico, un fondo di garanzia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al fondo è obbligatoria per tutti i gestori del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti nazionali in materia, destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del settore, non utilizzati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ne può stabilire la quota da destinare all’integrazione del fondo di garanzia di cui al comma 1 previa segnalazione all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

3. Le modalità di partecipazione, di costituzione e di gestione del fondo di garanzia di cui al comma 1, oltre che le modalità di accesso al fondo medesimo, sono disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sentiti gli enti di governo dell’ambito, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4, nonché garantendo la parità di trattamento tra tutti i gestori.

4. I criteri e le modalità relativi alle misure di garanzia prestate dal fondo, oltre che la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere, sono inseriti nel regolamento del fondo di garanzia che è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico. Tale decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I criteri di cui al comma 4 sono definiti prevedendo l’uso del Fondo a garanzia dei piani di investimento dei soggetti affidatari ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e privilegiando gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili nonché tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici con l'obiettivo di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti di governo dell'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle infrastrutture necessarie.”

9. Dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

“Articolo 158 bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante) 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'art. 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”

10. All'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti con i seguenti:

“1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex

lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

4. Qualora l'ente di governo di ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi precedenti o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relative al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.”.

### **Art. 33**

#### *(Regolazione e controllo in materia di gestione di rifiuti)*

1. Al fine di migliorare la gestione del sistema regolatorio, anche per garantire un'adeguata condizione di accessibilità al mercato regolamentato, nonché per la promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con i medesimi poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni di regolazione e controllo individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che dovrà in particolare, riguardare le seguenti attività:

- a) verifica dei costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed analisi comparativa tra i diversi ambiti gestionali;
- b) verifica dei livelli di qualità dei servizi erogati;

- c) predisposizione di un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- d) elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- e) adozione di linee guida per la separazione contabile e amministrativa dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per aree geografiche e per categorie di utenze;
- f) adozione di linee guida per la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Ottimali ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 " Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- g) elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;
- h) verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 204 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- i) verifica del raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di rifiuti ed accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni

### **Art. 34**

*(Misure per favorire la gestione industriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)*

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2, articolo 13, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L’operatore economico che succede al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm., effettuata dall’Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente, o l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.”;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. I progetti di investimento per il finanziamento di infrastrutture dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, possono beneficiare del fondo nazionale di sviluppo e coesione o di altre risorse nazionali a condizione che siano presentati dagli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero dai relativi gestori del servizio e che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo.”;

b) all’articolo 5 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l’anno 2015 e 250 milioni di euro per l’anno 2016 è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2015, tramite dismissione totale o parziale di partecipazioni, ad aggregazioni tra società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, qualora la società risultante dall’aggregazione fornisca il servizio all’intero Ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, o ad almeno 150.000 abitanti nel medesimo Ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo o in Ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei limitrofi oppure nella medesima Regione. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione, come

risultanti dalla comunicazione da effettuarsi ai predetti Ministeri . Possono altresì accedere al Fondo infrastrutture di cui al primo periodo gli enti territoriali che, entro il 31 dicembre 2014, conferiscano mandato irrevocabile alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A o ad altro *advisor* finanziario scelto da una lista definita da Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge. Tale mandato, irrevocabile, conferito senza rappresentanza e accettato da Cassa Depositi e Prestiti o dall’advisor scelto e comunicato ai predetti Ministeri , sarà ad effettuare le aggregazioni di cui al primo periodo alle medesime condizioni, tramite dismissione totale o parziale delle partecipazioni. La quota così assegnata non può essere in ogni caso superiore al valore della partecipazione oggetto del mandato conferito come risultante dallo stesso. L’eventuale quota del Fondo di cui al primo periodo non assegnata agli enti territoriali nell’anno 2015 si aggiunge a quella prevista per l’annualità 2016. La quota non assegnata agli enti territoriali nell’anno 2016 è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies. Le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dagli enti territoriali a valere sulle quote del Fondo assegnate ai sensi del presente comma oppure con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.”.

2. All’articolo 1, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“Sono altresì soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo le società a capitale interamente pubblico, anche affidatarie in house.”.

3. Nei tre anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a capitale interamente pubblico, anche affidataria in house, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire ulteriori società a capitale interamente pubblico, né aziende speciali, né assumere o mantenere partecipazioni di controllo in società, qualora le suddette società e aziende gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

### **Art. 35**

*(Misure urgenti per la valorizzazione delle partecipazioni societarie degli enti locali)*

**SI attende norma dal MEF**

## CAPO VIII

### MISURE URGENTI PER LE IMPRESE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO

#### Art. 36

(Promozione straordinaria Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
  - a) Iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
  - b) Supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
  - c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza in particolare agricole e agroalimentari e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
  - d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
  - e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
  - f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;
  - g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
  - h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
  - i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;
  - j) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.
3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), f).



4. I contributi di cui alla lettera h) del comma 2, sono destinati, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei *voucher*.

5. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di formulare proposte di semplificazione normativa e amministrativa, in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

6. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

7. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 2 il capitolo 2535 "Fondo da assegnare all'Agenzia ICE per la promozione *all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*" dello Stato di Previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato per il triennio 2015-2017 di ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il *Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari*, con una dotazione iniziale, per il biennio 2015-2016, pari a 22 milioni di euro annuali per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 152 milioni di euro per l'anno 2015, a 72 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

- a) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per l'anno 2017 con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- b) quanto a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione con riferimento allo stato di previsione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

### **Art. 37**

*(Limiti alla protezione accordata al diritto di autore)*

1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 è sostituito dal seguente:

“Art. 239 *(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)*

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n.10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, sono risultate di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n.10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, sono divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.”.

### **Art. 38**

*(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)*

1. Al fine di **diversificare l'offerta turistica** e favorire **gli investimenti volti alla riqualificazione** degli esercizi alberghieri esistenti, **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da adottare previo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite** le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi ~~per~~ tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie **complessiva** dei **compendi immobiliari** interessati.

2. **Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 21, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla**

realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale **di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.**

**3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.**

### **Art.39**

*(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)*

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto".

b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo le parole: "registri", le seguenti: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

## CAPO IX

### MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

#### Art. 40

*(Misure per la riqualificazione urbana e ambientale del Comprensorio Bagnoli-Coroglio)*

1. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, co. 2, lett. m) e alla tutela dell'ambiente lett.s) della Costituzione le seguenti disposizioni finalizzate alla riqualificazione urbana e alla bonifica ambientale relative al comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel comune di Napoli.

2. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, co. 2, lett.m) della Costituzione le seguenti disposizioni relative alla disciplina del procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione urbana di cui al co. 3 finalizzato alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, nonché alla riqualificazione ambientale, alla garanzia della sicurezza urbana, con l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi in tempi certi.

3. Nel comprensorio di cui al precedente co. 1 è predisposto un programma di riqualificazione urbana secondo criteri di eco-sostenibilità ed efficienza energetica oggetto prioritariamente della realizzazione delle seguenti opere: a) polo per la nautica da diporto; b) parco urbano tematico (parco della scienza); c) insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e produttivi avanzati.

Il programma individua altresì le opere infrastrutturali - i cui oneri di norma restano a carico dello Stato - necessarie per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per il rafforzamento dei collegamenti aerei e marittimi, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le opere di banda larga e ultra larga, per gli impianti di depurazione e per la porzione pubblica del parco urbano.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione urbana di cui al precedente co. 3 sono preposti, anche ai fini della adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale, un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, in base alle disposizioni rispettivamente del co. 5 e del co. 6.

5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi pubblici con quelli privati da effettuare nel comprensorio di cui al co. 1.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con DPCM previo espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica e ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di riqualificazione di cui al co. 3. Lo stesso è altresì stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali: in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente articolo i termini previsti dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

7. Il Soggetto Attuatore, entro 40 giorni dalla nomina trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di riqualificazione corredata da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, comprensivo della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), un piano economico-finanziario della sostenibilità economica degli interventi previsti, con l'indicazione delle fonti finanziarie private o pubbliche disponibili e di quelle necessarie all'attuazione complessiva del programma, la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione comprensivi di eventuali premialità edificatorie e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al co.3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

8. Il Commissario straordinario di Governo ricevuta la proposta di programma di riqualificazione urbana convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì verificate le procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. In caso di dissenso espresso, in sede di conferenza, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, è competente a pronunciarsi il Consiglio dei Ministri, anche in deroga a diverse disposizioni di legge. Il programma di riqualificazione urbana è quindi adottato dal Commissario straordinario di governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizio o dall'emanazione del DPCM.

9. Concluso il procedimento di cui al comma 8 il Commissario straordinario di governo indice senza indugio una conferenza consultiva al fine di procedere alla stipula di un accordo di programma. Alla conferenza partecipano il Sindaco del Comune di Napoli su mandato del Consiglio comunale, nonché il Presidente della Regione Campania e le amministrazioni centrali o di settore interessate, nonché il Soggetto Attuatore. La conferenza si esprime entro 10 giorni dalla convocazione, trascorsi i quali si procede in ogni caso alla stipula dell'accordo di programma di approvazione del programma di riqualificazione urbana. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e, in caso di difformità, il programma di riqualificazione urbana costituisce variante automatica dello strumento urbanistico generale vigente. L'approvazione del programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

10. Al Soggetto Attuatore è trasferita, a decorrere dalla data di nomina, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. Il corrispettivo del valore delle aree è determinato dall'Agenzia del Demanio, in base al valore di mercato. Il Soggetto Attuatore può, inoltre, espropriare altre aree ricadenti all'interno del sito.

11. Il Soggetto Attuatore, ai sensi del comma 5, verifica l'osservanza dei tempi di realizzazione del programma di riqualificazione, applicando, in caso di ritardo, le sanzioni pecuniarie previste dall'accordo di programma di cui al co. 9.

#### **Art. 41**

*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera b), dopo le parole «nella misura strettamente necessaria», sono aggiunte le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o».

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole «termini minimi previsti dal presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

al comma 3, dopo le parole «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati,».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla precedente lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se né è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barriera fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

#### **Art. 42 (da valutare)**

*(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali,

esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Perciò tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, così come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 46/2014. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali in tal senso.

3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico "R1", ai sensi della nota 4, allegato C, del D.Lgs. 152/06.

4 Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero "R1", revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

5 Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi dovrà essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, dovranno essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.

6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4 e 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

## **CAPO X**

### **MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA**

#### **Art. 43**

*(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)*

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo la lettera n-sexies è inserita la seguente:

"n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016 e 2017



nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali rispetto all'anno corrente e realizzate negli anni 2014, 2015 e 2016.”

#### **Art. 44**

*(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale-TAP)*

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alle normative vigenti:

a) all'articolo 52 quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono aggiunte le parole "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le opere accessorie," e in fondo allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";

b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le parole "nonché paesaggistici";

c) all'articolo 52 quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.”;

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fondo le parole "nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW”.

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio

idrico stabilisce, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas a parità di servizio erogabile.

#### **Art. 45**

##### *(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)*

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "coltivazione di idrocarburi" sono aggiunte le parole "sulla terraferma e".
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 4 è accordato:
  - a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e

georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;

- b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine perentorio di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;
- c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

- 7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 4, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.
- 8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.
- 9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
“3 bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'art.4, comma 1.”.

- 10. All'articolo 8 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi 1 bis e 1ter: “1 bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati

dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1ter. Nel caso di attività di cui al comma 1bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 239 del 2004 e s.m.i.” .

11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della Legge L. 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”

#### **Art. 46**

*(Disposizioni relative ai piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:

- a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata fino a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
- b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
- c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema si applicano anche all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete nella misura del 5%.

2. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri, la percentuale di cui al comma 1, lettera c) può essere aggiornata con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

- a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
- b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
- c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti»

#### **Art. 47**

*(Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissate le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione, secondo criteri di semplificazione procedurale e di trasparenza, al fine di garantire il massimo accesso agli incentivi di cui al comma 1.”;
- b) il comma 3 è soppresso.

2. I decreti di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono adottati entro il 31 dicembre 2014.

### **Art. 48**

*(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)*

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Per veicoli, i veicoli di cui all'art. 47, comma 1) lettere e), f), g) e n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1 lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"

b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole “anche in locazione finanziaria” e prima delle parole “in Italia” sono aggiunte le parole “immatricolano”;

2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web [www.bec.mise.gov.it](http://www.bec.mise.gov.it), e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";

9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);" sono soppresse;

10) al comma 2, lettera d) le parole “da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),” sono eliminate;

c) All'articolo 17-*unecies*, comma 2, lettere a) e b) le parole "esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti".

#### **Art.49**

*(Modifiche all'articolo 201 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di notificazione delle violazioni)*

1. All'art. 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1-bis, lettera g-bis), le parole: "di rilevamento." Sono sostituite dalle seguenti: "di rilevamento;" e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente : "g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.";
  - b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: "1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8."

## **CAPO XI**

### **VARIE**

#### **Art. 50**

*(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)*

1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 678 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:
- a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
  - b) riduzione pari a 70 milioni per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;
  - c) riduzione pari a 11.757.411 per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione dei giovani e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  - d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di euro 292.343.544 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
  - e) utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro;
  - f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate. Le risorse già impegnate in relazione agli anni 2013 e 2014 possono essere utilizzate a copertura degli oneri relativi agli anni successivi. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate alla fine di ogni anno possono essere disimpegnate per essere riutilizzate in azioni di politica attiva a favore dei giovani, in coerenza con quanto disposto dal Programma Nazionale per l'Iniziativa Occupazione Giovani approvato dalla Commissione europea con decisione dell'11 luglio 2014.
4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole " , per l'anno 2013," sono soppresse.

## **Art. 51**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania)*

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

5. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».



